

Consiglio del 3 ottobre 2018

**Punto 7 all' ODG
Crediti verso la PA**

**ALLEGATO 7.3
Proposte di emendamento Codice appalti**

PROPOSTE DI EMENDAMENTO CODICE APPALTI

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)	Proposta di emendamento 1 Eliminazione facoltà rifiuto Consultazione on line MIT	Proposta di emendamento 2 Introduzione facoltà rifiuto motivato
<p>13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.</p>	<p>13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla LEGGE 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.</p>	<p>13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla LEGGE 30 aprile 1999, n. 130. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di emettere rifiuti generalizzati di tutte le cessioni; le motivazioni invocate a giustificazione del rifiuto devono essere analitiche, circostanziate e riferirsi alla specifica cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In</p>

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)	Proposta di emendamento 1 Eliminazione facoltà rifiuto <i>Consultazione on line MIT</i>	Proposta di emendamento 2 Introduzione facoltà rifiuto motivato
		ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Razionale della proposta di emendamento 2

Si propone di circoscrivere le casistiche specifiche e motivate in cui è possibile il rifiuto della cessione.

Il rifiuto deve essere considerato legittimo, per evitare utilizzi pretestuosi e strumentali, solo se pertinente all'esecuzione del contratto di appalto, alla esistenza e ammontare del credito e alla validità della cessione; ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- 1) circostanze inerenti alla cessione di credito meramente formali, sia dal punto di vista soggettivo (assenza di requisiti formali di cui al comma 1 dell'art. 117 D. Lgs. 163/06) sia dal punto di vista oggettivo (assenza di requisiti formali di cui al comma 2 dell'art. 117 D. Lgs. 163/06);
- 2) circostanze legate all' indisponibilità/incedibilità del credito quali la presenza di una cessione preesistente notificata alla stazione appaltante, oppure, la precedente emissione di un provvedimento di pagamento e liquidazione del credito ceduto;
- 3) circostanze legate all'esigibilità/esistenza del credito quali l' inesistenza totale o parziale del credito anche accertata nell'ambito dell'applicazione dei commi 7 e 8 del presente articolo (i.e. verifiche ex art. 48 bis e DURC).

Un'ipotesi di formulazione potrebbe essere specifica in questa direzione: ***“Il rifiuto deve essere specifico e motivato e può riguardare esclusivamente le vicende del contratto, del credito o della cessione oggetto della notifica.”***

Nella versione di emendamento proposta, che ha l'obiettivo di raggiungere il medesimo risultato della precedente ipotesi ma cercando di evitare possibili questioni interpretative, si è invece optato per focalizzare l'attenzione sul **divieto di rifiuto generalizzato** e ponendo in subordine e quale conseguenza la motivazione circostanziata riferito alla specifica cessione.